

Diritto eterodeterminato e prova

La domanda introduttiva di un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato richiede, ai fini dell'individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la "causa petendi", non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti "ragione della domanda"

Tribunale di Bergamo, sezione terza, sentenza del 15.03.2019

...omissis...

1. Con atto di citazione notificato in data 7/3/2016, G.B. promuoveva il presente giudizio nei confronti di A.P., chiedendo accertarsi l'inadempimento del convenuto e la condanna di quest'ultimo al pagamento del compenso asseritamente dovuto in Euro 87.867,00, oltre interessi, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio A.P., che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva, previo accertamento del preventivo emesso e degli acconti corrisposti, il rigetto delle avverse domande, eccependo in compensazione quanto dovutogli dall'attore a titolo di risarcimento dei danni, ed infine concludendo come riportato in epigrafe.

Depositata le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., venivano espletati prova per testi, interrogatorio formale e CTU, quest'ultima da ritenersi pienamente condivisibile in quanto condotta con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti. La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 22/1/2019.

2. Reiterato il rigetto dell'istanza di riunione in base - a tacer d'altro - alla carenza di identità di fase e fin dall'udienza del 19/7/2016, nel merito le domande dell'attore devono essere rigettate a fronte dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione del convenuto.

Anzitutto, per quanto attiene alla estensione dell'oggetto dell'opera professionale di progettista e direttore dei lavori, prestata dall'attore in favore del convenuto, deve aversi prioritario riguardo alla documentazione prodotta ed alla CTU espletata. Il CTU ha descritto l'attività posta in essere dall'attore condivisibilmente valorizzando la

documentazione agli atti, sovente sottoscritta dal convenuto-committente e dunque comprovatamente inerente all'incarico professionale in esame.

2.1. In senso opposto a quanto suesposto non possono essere fondatamente ed ulteriormente eccepiti dal convenuto la sussidiarietà e la residualità dell'opera prestata dall'attore, avendo il CTU avuto riguardo correttamente a quanto rinvenibile in atti sia per l'identificazione delle prestazioni professionali prestate, sia per la quantificazione del relativo compenso.

2.2. In senso opposto a tali conclusioni nemmeno può essere fondatamente eccepito che "il signor P. non ha commissionato all'Architetto B. alcun incarico per la redazione del progetto di ampliamento della mulattiera", come sostenuto dal convenuto a pag. 3 della propria comparsa di costituzione e risposta. Invero depone univocamente in senso opposto il doc. 3 dell'attore, debitamente sottoscritto da quest'ultimo e dal convenuto, nonché riportante proprio la menzione di detta opera.

3. Per quanto attiene alla quantificazione del compenso spettante all'attore, occorre evidenziare che la relativa obbligazione non è inficiata ex art. 1460 c.c. dalle inosservanze e dalle inadempienze di detto professionista: infatti, secondo i principi della Suprema Corte applicabili analogicamente al caso di specie, "qualora l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, ed il committente non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore, limitandosi, invece, a chiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, i detti vizi non escludono il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela", e ciò in quanto "L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., postula infatti la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, in relazione alla oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto, da valutarsi secondo buona fede (Cass. 2855/2005) onde se l'opera sia stata comunque eseguita, seppure con difetti che non ne escludono l'utilità, il committente ha il diritto al risarcimento del danno, ma non può rifiutare il pagamento del compenso" (ex multis, Sez. 2, Ordinanza n. 29218 del 06/12/2017, Rv. 646538 - 01).

3.1. Per quanto attiene più strettamente alla liquidazione del compenso, occorre evidenziare anzitutto il dirimente apporto conferito dalla documentazione depositata e dalla CTU espletata, non potendo escludersi la rilevanza e specificità delle valutazioni tecniche dell'ausiliario del Giudice attesa la stretta connessione tra compenso del professionista, da un lato, e gli aspetti squisitamente tecnici ed attinenti alla qualità e quantità dell'opera dello stesso, dall'altro. In merito, l'importo capitale del compenso astrattamente spettante all'attore è da individuarsi in Euro 32.882,20, stante

A. l'esigenza di avere riguardo all'importo di Euro 53.699,20 menzionato a pag. 14 della CTU;

B. la sottrazione da tale importo degli acconti già versati ed ammontanti ad Euro 20.817,00;

C. la necessaria pertinenza dell'importo di Euro 53.699,20 individuato secondo i parametri del D.M. n. 140 del 2012 (salvo quanto indicato alla lettera che segue), anziché della somma di Euro 41.451,35 calcolata con la tariffa ai sensi della L. n. 143 del 1949, considerato come - in superamento di quanto eccepito dal convenuto anche negli scritti conclusionali - l'attività professionale è proseguita anche dopo l'entrata in vigore di detto D.M. (incontestata pag. 1 della citazione) e come, a fronte dell'art. 41 di detto decreto ministeriale e secondo la giurisprudenza, "le disposizioni con cui detto

decreto ha determinato i parametri ai quali devono esser commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando, come nella specie, la liquidazione sia operata (...) in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto" (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 17405 del 12/10/2012, Rv. 623533 - 01);

D. l'esigenza di aver tuttavia riguardo al sistema delle vacanze per quanto attiene al "lavoro di stesura degli elaborati alla strada agrosilvo pastorale": infatti, "non essendo presente una oggettiva computazione del valore delle opere tale metodo risulta l'unico possibile" (pag. 20 della CTU) e conforme anche a quanto indicato dalla circolare n. 34 del 23/3/2012 del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

3.2. In senso opposto a quanto suesposto

a) non determina esiti diversi l'asserita circostanza che "il signor P. non ha mai chiesto varianti, ma si è limitato ad "approvare" le decisioni che, man mano, gli venivano sottoposte dall'Architetto, quale Direttore dei Lavori, non potendo fare diversamente di fronte alle proposte dell'Architetto" (pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta), atteso come quanto oggetto di detta doglianza non è stato sussunto ad un'espressa eccezione di annullamento, né ad una domanda di responsabilità precontrattuale rispetto ai vari negozi modificativi indicanti le varianti oggetto di censura;

b) non determina una diversa e minore quantificazione del compenso quanto indicato a pag. 3-7 della comparsa di costituzione e risposta, nemmeno per la vicenda inerente al rigetto dell'istanza di certificato di agibilità, considerato come detto provvedimento negativo è stato conseguenza dell'espressa domanda della figlia del committente (e senza doglianza di quest'ultimo circa la propria difforme volontà) e come detta figlia fosse intenzionata a presentare detta istanza anche in assenza della dovuta documentazione (in tal senso deponendo il doc. 24 dell'attore);

c) non rileva il preventivo di cui al doc. 5 del convenuto e nemmeno per la parte in cui prospetta la possibilità di uno sconto: invero, da un lato, è chiaro che detto preventivo - di formazione segnatamente unilaterale - non assurge a determinazione consensuale del compenso ex art. 2233 c.c.; dall'altro, detto sconto viene espressamente prospettato come eventuale e non vincolante;

d) non consentono un diverso esito gli acconti prospettati dal convenuto in quanto già considerati dal CTU laddove documentati o riconosciuti dall'attore;

e) non possono essere valorizzate le restanti doglianze del convenuto anche sui profili quantitativi e qualitativi della prestazione professionale, atteso come le medesime siano già state valorizzate dal CTU nei soli limiti in cui le stesse siano pertinenti e rilevanti.

3.3. Conclusioni diverse rispetto a quelle suesposte non possono essere nemmeno tratte dalle osservazioni dei CTP alla bozza di CTU.

3.2.1. In particolare, non sono fondate le osservazioni del CTP del convenuto, laddove rilevano come

- non sia presente e non debba essere riconosciuto il compenso per il "capitolato speciale d'appalto" indicato a pag. 3 delle prime osservazioni, e ciò in quanto "Da quanto si evince dagli atti di causa (Cfr. fascicolo Avv.De Lucia, doc.15) l'Arch. B. ha

predisposto la bozza del contratto d'appalto, redatto su sua carta intestata e controfirmato dal Sig. P. e dall'Impresa C., pertanto la prestazione è stata svolta e va compresa nel conteggio" (pag. 15 della CTU),

- non sia stato effettuato e non debba essere riconosciuto il compenso per il "collaudo strutturale (cementi armati)" (pag. 3 delle prime osservazioni): come correttamente evidenziato dal CTU, "La prestazione dell'"assistenza al collaudo" consiste nell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e alla predisposizione dei documenti e delle verifiche che anticipano il collaudo. Il collaudo non è relativo alle sole strutture. Dagli atti di causa del fascicolo dell'Avv. De Lucia e dal doc. 23 risulta che l'Arch. B. ha redatto un certificato che testimonia questa attività" (pag. 15 della CTU);

- vi sia "notevole divario tra quanto contabilizzato dal CTU Ing. Ferrario e quanto contabilizzato dall'Arch. B." o vada considerato un diverso parametro valoriale dell'opera (pag. 3-4 delle prime osservazioni), dovendosi richiamare, da un lato, i principi giurisprudenziali riportati al punto 3. della presente motivazione circa la non pertinenza dell'eccezione ex art. 1460 c.c., e, dall'altro, la richiamabilità analogica al caso di specie dell'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, per il valore dell'opera da assurgere a parametro del compenso, vanno incluse "le detrazioni che possono scaturire da contestazioni o altre particolarità del rapporto, giacché l'attività del professionista risulta più intensa ed impegnativa proprio con riguardo a quelle opere che essendo state male o non eseguite dalle imprese appaltatrici, determinano riduzioni dell'importo liquidato" (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 20732 del 30/07/2008, Rv. 605417 - 01);

- sussista la natura parziale della direzione dei lavori strutturali da parte dell'attore (pag. 4-5 delle prime osservazioni), essendo invero già tenuta in considerazione da parte del CTU (pag. 16-17 della CTU);

- manchi sufficiente documentazione per l'attività di coordinatore della sicurezza (pag. 5-6 delle prime osservazioni), non essendo - invero - la medesima oggetto di contestazione da parte del convenuto ed entro la prima difesa utile della comparsa di costituzione e risposta (ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5191 del 27/02/2008, Rv. 602119);

- la mancanza di sufficiente documentazione per quanto attiene alle prestazioni indicate da pag. 6 delle prime osservazioni, al contrario emergendo agli atti documentazione anche sottoscritta dalla committenza (pag. 2-6 della CTU);

- l'erroneità di talune prestazioni dovendo osservarsi come il CTU abbia considerato comunque la qualità e quantità delle medesime, nonché richiamarsi i principi giurisprudenziali riportati al punto 3. della presente motivazione circa la non pertinenza dell'eccezione ex art. 1460 c.c..

3.2.2. Nemmeno smentiscono la sopraindicata quantificazione del compenso le osservazioni dell'attore alla bozza di CTU. Invero, non rilevano

- le diverse valutazioni circa il compenso per l'attività compiute per la strada (pag. 6-7 delle prime osservazioni), dovendo richiamarsi quanto sopraindicato alla lettera D.;

- la considerazione del maggior grado di complessità dell'opera (pag. 2-3 delle seconde osservazioni e udienza del 3/5/2018), avendo il CTU ravvisato una quantificazione sufficientemente calibrata alla qualità dell'opera professionale e senza

richiamare parametri non pertinenti ed afferenti alle opere pubbliche (pag. 21 della CTU),

- le ulteriori voci indicate a pag. 3-9 delle seconde osservazioni, osservato come il CTU abbia considerato i parametri per i quali vi sia documentazione sufficiente agli atti ed univocamente riferibile all'attività dell'attore (pag. 22 e ss. della CTU).

4. Occorre tuttavia osservare che, pur a fronte del suesposto credito per compensi professionali, ciò non determina la condanna del convenuto, dovendo essere accolta l'eccezione di compensazione da quest'ultima parte sollevata in base al controcredito risarcitorio ex art. 1218 c.c. ed ammontante al maggior importo capitale di Euro 42.050,00 oltre accessori, secondo i valori alla data del 16/4/2018 e di deposito della CTU. Occorre evidenziare che tale credito risarcitorio scaturisce dalle sole inadempienze nell'attività professionale dell'attore e la cui analisi è stata demandata al CTU secondo quesiti delimitati in osservanza di come

- devono essere considerate le inadempienze prospettate negli atti giudiziali entro la maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (ex multis, Trib. Milano 23-5-2013, Corte d'Appello di Milano 13-1-2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 - 01) e quantunque presenti nella documentazione depositata (circa l'onere di allegazione prima ancora dell'onere della prova, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7115 del 21/03/2013);

- deve essere rispettato il principio giurisprudenziale secondo il quale "La domanda introduttiva di un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato (...) richiede, ai fini dell'individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la "causa petendi", non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti "ragione della domanda" (Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 10577 del 04/05/2018);

- l'orientamento della Suprema Corte più condivisibile e coerente con la nozione di "alta sorveglianza delle opere" insita nella direzione dei lavori (Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008, Rv. 603056 - 01) escluda "il controllo della qualità dei materiali utilizzati dall'appaltatore" (Sez. 2, Sentenza n. 4454 del 20/03/2012, Rv. 622033 - 01);

- per quanto sia vero che l'inadempimento abbia un nucleo fondamentale di mero fatto storico necessitante di accertamento, la prova dell'insussistenza della responsabilità ex art. 1218 c.c. grava sul debitore e, in questo caso, sull'attore (S.U., sent. n. 13533 del 2001) e il nesso di causalità tra tale inosservanza e i danni seguiti attiene precipuamente ad una valutazione - nel caso in esame - necessitante anche di CTU (così e circa la natura "valutativa" del nesso causale, Cass, Sez. 3, Sentenza n. 13693 del 31/07/2012, Rv. 623587 - 01);

- deve essere esclusa ogni valutazione attinente alla perdita di dimensioni del box in termini diversi da quanto indicato al punto c) di pag. 18 della comparsa di costituzione e risposta, atteso come la riduzione è stata assentita dalla committenza (doc. 19 dell'attore) e conseguente ad una problematica geologica che - ad eccezione di quanto indicato nell'ultima lettera citata - non è stata oggetto di tempestiva e specifica allegazione della condotta inadempiente ed inerente all'attività non già di direzione dei lavori, ma di progettazione dell'attore (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11783 del 07/09/2000, Rv. 540025 - 01).

Ebbene, in risposta a tali quesiti è dirimente osservare come il CTU abbia condivisibilmente e motivatamente ritenuto di condividere in parte qua gli esiti dell'ATP anteriormente espletata, ravvisando inosservanze non già solo nell'attività di appaltatore, bensì anche sul profilo qualitativo dell'opera professionale della direzione dei lavori e di progettista dell'attore (pag. 12 della CTU) su cui - del resto - i restanti mezzi di prova non hanno raggiunto in positivo l'accertamento dell'adempimento almeno sul versante qualitativo.

5. In senso opposto a tale quantificazione dei danni risarcibili non depongono le osservazioni alla bozza di CTU, in parte riprese anche negli scritti conclusionali.

5.1. In particolare, non convincono le diverse e maggiori quantificazioni indicate dal CTP del convenuto a pag. 8 e ss. delle prime osservazioni, vuoi perché sottese a rilevare vizi da escludersi dall'esame in base a quanto indicato al punto 4. della presente motivazione, vuoi perché implicanti rilievi non condivisibili tecnicamente in base a quanto specificato a pag. 17-18 della CTU.

5.2. Nemmeno persuadono nel senso di una diversa quantificazione del risarcimento le osservazioni dell'attore alla bozza di CTU, osservato come l'asserita non ascrivibilità all'attore dei danni verificatisi e il maggior livello di difficoltà dell'opera (pag. 8 e ss. delle prime osservazioni) sono state debitamente smentite dal CTU che - al contrario di quanto indicato a pag. 40 e ss. della comparsa conclusionale dell'attore, nonché nella memoria di replica della medesima parte - ha compiutamente valutato il livello di perizia investito dall'attività espletata, nonché la successione dei professionisti nella direzione dei lavori delle opere strutturali e la riconducibilità delle censurate inosservanze anche alla sola direzione delle opere architettoniche (pag. 20 della CTU e ciò anche prescindendo da quanto ulteriormente argomentato in merito dal convenuto ed a pag. 13 e ss. della propria comparsa conclusionale).

5.3. Conclusioni diverse da quelle sopraindicate nemmeno possono emergere da quanto eccepito dall'attore a pag. 39 e ss. della propria comparsa conclusionale, avendo il CTU congruamente raffrontato - anche, ma non solo - parte delle risultanze con l'ATP, circa la quale non emergono mezzi di prova ad univoca smentita e inficanti il merito dell'accertamento tecnico preventivo. Nemmeno - del resto - v'è ragione di dubitare dell'utilizzabilità delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, stante la carenza di nullità processuali dello stesso e l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità sollevate rispetto a detto procedimento sommario: infatti,

- risulta estraneo all'ammissibilità o alla validità di tale procedura il "foro interno" del ricorrente e se lo stesso intenda effettivamente o meno giungere ad una conciliazione,

- erano stati prospettati a pag. 3 del relativo ricorso il "titolo" del coinvolgimento dell'odierno attore in detto procedimento sommario, nonché - da pag. 4 e ss. - le ragioni di doglianza della prestazione offerta,

- si evinceva dal relativo ricorso che lo stesso era funzionale anche all'accertamento dei "crediti vantati a fronte dei vizi e dei danni riscontrati sull'immobile", anche in considerazione di come, secondo la Suprema Corte, "è sufficiente la rappresentazione della domanda di merito nel suo contenuto essenziale" (Cassazione civile sez. II, 21/09/2016, n. 18521).

Quanto suesposto rende ultroneo aggiungere che il CTU della presente causa di cognizione ordinaria non ha meramente trasposto le conclusioni dell'ATP, bensì ha esaminato la documentazione prodotta nel presente giudizio ed in quello sommario, e

solo all'esito di detto esame ha enunciato la propria posizione in continuità con l'accertamento tecnico preventivo, dunque senza nessun nesso di consequenzialità esclusiva con la precedente consulenza.

6. In senso opposto a tale quantificazione del risarcimento, nemmeno depone la circostanza dell'incendio menzionata all'udienza del 24/1/2017 (e ripresa dal convenuto anche in memoria di replica), considerato come, anche a voler ritenere tale circostanza allegata in osservanza dell'onere di tempestiva allegazione delle sopravvenienze (ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 13783 del 13/06/2007, Rv. 597670 - 01), non emerge la tempestiva allegazione di quale sia stata la condotta omessa dall'attore (circa detto onere di allegazione, ex multis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018, Rv. 648477 - 01) se non inammissibilmente nel documento parimenti prodotto alla stessa udienza (circa l'inammissibilità dell'osservanza dell'onere di allegazione tramite la produzione di documenti, ex multis, Cass., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7115 del 21/03/2013 e Cass., ord. n. 24607 del 2017).

6.1. In senso opposto a tale quantificazione nemmeno depone la transazione conclusa tra committente-convenuto e appaltatrice, contratto circa il quale - pertanto - non sono nemmeno accoglibili le restanti domande dell'attore e formulate anche ex art. 1304 c.c.. Invero, anche ammettendo la tempestiva allegazione di detta sopravvenienza (ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 13783 del 13/06/2007, Rv. 597670 - 01), la relativa documentazione inerente a detta transazione (anzitutto prodotta in allegato alle osservazioni dell'attore alla bozza di CTU), nonché il relativo capitolo di prova per testi attestano un'obbligazione pecuniaria gravante sul committente-convenuta, ma

- non permettono di affermare che sia stato transattivamente compensato in tutto o in parte anche il risarcimento dei danni asseritamente spettante al convenuto-committente, tanto più che, secondo la Suprema Corte, "In tema di appalto, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato" (ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6009 del 17/04/2012),

- anche assumendo che sia stato transattivamente compensato in tutto o in parte anche il risarcimento dei danni asseritamente spettante al convenuto-committente (ed in superamento di quanto ravvisato dall'attore a pag. 48 e ss. della propria comparsa conclusionale), non emerge quali danni siano stati interessati dall'accordo bonario, né se gli stessi coincidano in tutto o in parte con quelli altresì imputabili all'odierno attore (tanto più avendo ottenuto dddd "parte del risarcimento da lui rivendicato", secondo l'ultima pagina delle prime osservazioni dell'attore alla bozza di CTU), né se tale transazione abbia interessato l'eventuale responsabilità dell'appaltatore a prescindere dalla quota di responsabilità o nei limiti di quest'ultima, con l'impossibilità dunque di accertare se ciò abbia riverbero sull'obbligazione risarcitoria dell'odierno attore-professionista ed alla stregua dei principi della Suprema Corte secondo i quali "Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto" (Sez. U, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011, Rv. 620066 - 01).

Quanto indicato all'ultimo punto e la mancanza di prova circa il compiuto regolamento transattivo escludono altresì che possa darsi rilievo all'art. 1304 c.c. richiamato da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni e ciò anche laddove - a fronte di quanto eccepito dal convenuto negli scritti conclusionali - si ritenga il relativo esercizio del diritto potestativo vagliabile dal presente Giudice in quanto sopravvenuto in corso di causa.

Del resto, a nulla rilevano - in merito e in senso opposto a tale conclusioni - la circostanza dell'istanza di riunione valorizzata dall'attore negli scritti conclusionali (pag. 46 della comparsa conclusionale) e - ex se - la disciplina in tema di responsabilità solidale astrattamente richiamata a pag. 46 e ss. della comparsa conclusionale dell'attore.

6.2. Conclusioni diverse non possono emergere nemmeno dal computo degli interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 sul credito dell'attore ed a decorrere dalla data del 17/8/2015 (desunta dalla ricezione della relativa costituzione in mora di cui al doc. 26 dell'attore e dai principi di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9514 del 30/10/1996, Rv. 500284 - 01): invero, alla data della presente sentenza ed anche conteggiando detti accessori, il credito attoreo è inferiore al risarcimento dei danni eccepito in compensazione dal convenuto, considerando come, su quest'ultimo controcredito, debbano essere altresì computati rivalutazione ed interessi secondo i principi di Sez.Un. 17/02/95 n.1712.

Si deve pertanto concludere per il rigetto delle domande attoree in accoglimento dell'eccezione di compensazione del convenuto.

7. La complessità delle valutazioni giuridiche e tecniche sottese all'esito di rigetto delle domande dell'attore esclude che le difese di quest'ultimo - ancorché infondate alla luce dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione - siano temerarie, abusive e suscettibili di condanna ex art. 96 c.p.c..

8. Le spese processuali del presente giudizio seguono la prevalente soccombenza di parte attrice e vanno poste a carico della stessa; dette spese si liquidano in favore del convenuto, considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55 del 2014, l'importo delle domande rigettate, la nota spese depositata e il limite di quest'ultima secondo i principi di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5327 del 04/04/2003, Rv. 561900 - 01, in Euro 2.537,60 per spese vive (comprehensive di CTP) ed in Euro 13.430,00 per compensi (fase di studio Euro 2.430,00, fase introduttiva Euro 1.550,00, fase istruttoria Euro 5.400,00, fase decisoria Euro 4.050,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

8.1. Parimenti le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, seguono la soccombenza dell'attore e vanno poste a carico di quest'ultimo, con i conseguenti eventuali obblighi restitutori.

8.2. Le spese processuali del giudizio di ATP n. 4857/2014 RG seguono la prevalente soccombenza di parte attrice e vanno poste a carico della stessa; dette spese si liquidano in favore del convenuto, considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55 del 2014, l'importo delle domande rigettate, la nota spese depositata e il limite di quest'ultima secondo i principi di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5327 del 04/04/2003, Rv. 561900 - 01, in Euro 3.172,00 per spese vive (comprehensive di CTP) ed Euro 3.645,00 per compensi (fase di studio Euro 1.080,00, fase introduttiva Euro 945,00, fase istruttoria Euro 1.620,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

8.3. Parimenti le spese di CTU in detto procedimento di ATP, liquidate in quest'ultimo, seguono la soccombenza dell'attore e vanno poste a carico di quest'ultimo, con i conseguenti eventuali obblighi restitutori.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

- 1) Anche in accoglimento dell'eccezione di compensazione di Addddd accertato il pagamento dell'acconto nei termini indicati in parte motiva, rigetta le domande di G.B.;
- 2) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., avanzata da Add
- 3) Condanna dd al pagamento, in favore di Add., delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in Euro 2.537,60 per spese vive ed Euro 13.430,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
- 4) Pone le spese di CTU del presente giudizio, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente a carico di Gdd con i conseguenti eventuali obblighi restitutori;
- 5) Condanna Gddd pagamento, in favore di dd delle spese processuali del giudizio di ATP n. 4857/2014 RG, liquidate in Euro 3.172,00 per spese vive ed Euro 3.645,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
- 6) Pone le spese di CTU del giudizio di ATP n. 4857/2014 RG, liquidate come in quest'ultimo giudizio, definitivamente a carico di G.B., con i conseguenti eventuali obblighi restitutori.

Così deciso in Bergamo, il 14 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2019.